



DR

Diritto del
Risparmio

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI *EX* ART. 120 *BIS*, COMMA 4, CCII

di Milena FAGGIANO*.

The article examines the removal of directors under Article 120-bis, paragraph 4, of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency (CCII), taking as its starting point one of the few judicial decisions so far delivered on the issue. The analysis shows how this provision centralizes in the management body the power to decide on access to crisis regulation instruments and on the content of the plan, thereby compressing shareholders' prerogatives, a solution justified by the need to ensure speed and effectiveness in the restructuring process in the paramount interest of creditors. Within this framework, "just cause" for removal takes on an objective character and cannot be identified either with the mere dissent of the shareholders or with the decision to seek access to a crisis regulation instrument; rather, it must be found in serious breaches by the management body capable of adversely affecting the prospects of restructuring. In this respect, particular importance attaches to the breach of the duty to inform under paragraph 3 of Article 120-bis CCII, which constitutes an essential means of rebalancing the position of shareholders.

Aprile

Fascicolo n. 1/2026

*PhD in Diritti e Sostenibilità - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università del Salento. Docente a contratto di Digital Informations Law, Dipartimento di Beni Culturali, Unisalento.

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

*Revoca degli amministratori ex art. 120bis, comma 4, CCII **

di Milena FAGGIANO**

The article examines the removal of directors under Article 120-bis, paragraph 4, of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency (CCII), taking as its starting point one of the few judicial decisions so far delivered on the issue. The analysis shows how this provision centralizes in the management body the power to decide on access to crisis regulation instruments and on the content of the plan, thereby compressing shareholders' prerogatives, a solution justified by the need to ensure speed and effectiveness in the restructuring process in the paramount interest of creditors. Within this framework, "just cause" for removal takes on an objective character and cannot be identified either with the mere dissent of the shareholders or with the decision to seek access to a crisis regulation instrument; rather, it must be found in serious breaches by the management body capable of adversely affecting the prospects of restructuring. In this respect, particular importance attaches to the breach of the duty to inform under paragraph 3 of Article 120-bis CCII, which constitutes an essential means of rebalancing the position of shareholders.

Aprile

Fascicolo 1/2026

* Contributo approvato dai referee.

** PhD in Diritti e Sostenibilità - Dipartimento di Scienze giuridiche - Università del Salento. Docente a contratto di Digital Informations Law, Dipartimento di Beni Culturali, Unisalento

Abstract

The article examines the removal of directors under Article 120-bis, paragraph 4, of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency (CCII), taking as its starting point one of the few judicial decisions so far delivered on the issue. The analysis shows how this provision centralizes in the management body the power to decide on access to crisis regulation instruments and on the content of the plan, thereby compressing shareholders' prerogatives, a solution justified by the need to ensure speed and effectiveness in the restructuring process in the paramount interest of creditors. Within this framework, "just cause" for removal takes on an objective character and cannot be identified either with the mere dissent of the shareholders or with the decision to seek access to a crisis regulation instrument; rather, it must be found in serious breaches by the management body capable of adversely affecting the prospects of restructuring. In this respect, particular importance attaches to the breach of the duty to inform under paragraph 3 of Article 120-bis CCII, which constitutes an essential means of rebalancing the position of shareholders.

Il contributo analizza la revoca degli amministratori ex art. 120-bis, comma 4, CCII, prendendo le mosse da una delle poche pronunce finora intervenute sul tema. L'indagine evidenzia come la disposizione accenti in capo all'organo gestorio la decisione sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e sul contenuto del piano, con conseguente compressione delle prerogative dei soci, giustificata dall'esigenza di assicurare rapidità ed effettività al risanamento nell'interesse prioritario dei creditori. In tale quadro, la "giusta causa" di revoca assume una connotazione oggettiva e non può identificarsi né nel mero dissenso dei soci né nella scelta di accedere allo strumento di regolazione, ma deve ravvisarsi in gravi inadempimenti dell'organo gestorio, idonei a incidere sulle prospettive di risanamento. Particolare rilievo assume, a tal fine, la violazione dell'obbligo informativo di cui al comma 3 dell'art. 120-bis CCII, quale essenziale forma di riequilibrio della posizione dei soci.

Trib. Catanzaro, Sez. Impr. 24 aprile 2025, n. 315 (Pres. Ferraro – Rel. Damiani)

TRIBUNALE ORDINARIO DI
CATANZARO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN
MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Adele Ferraro (Presidente)

dott.ssa Song Damiani (Giudice relatore)

dott.ssa Alessia Dattilo (Giudice)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2025;

all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 26 marzo 2025;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il Giudice relatore;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 120 -bis, comma 4, CCII iscritto al OMISSIS

PROMOSSO DA

OMISSIS Ricorrente

NEI CONFRONTI DI

OMISSIS Resistente

OSSERVA E RILEVA

1. La OMISSIS, in persona dell'Amministratore Giudiziario, ha adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 120-bis del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, per la ratifica e/o l'approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei soci in data xx/x/2024, con cui è stata disposta la revoca dell'Amministratore Unico, OMISSIS, dalla carica rivestita. A tal fine ha premesso in fatto quanto segue:

- che la OMISSIS, costituita in data xx.x.1998, è una società che opera nel settore del trasporto di lunga percorrenza sul territorio nazionale ed internazionale, il cui capitale sociale è così ripartito: il 98 % delle quote sociali, dal valore nominale di € 76.440,00 (il cui 46 % è stato concesso in pegno a OMISSIS), appartiene a OMISSIS; il restante 2 % ad OMISSIS, per un valore di € 1.560,00;

- che l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico che, fino al xx/x/2024, è stato il dott. OMISSIS;

- che, in data xx/x/2024, la Polizia Giudiziaria ha eseguito il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, con cui è stato disposto "il sequestro preventivo di somme di danaro depositate su conti correnti bancari intestati o cointestati a OMISSIS e/o alla società OMISSIS e OMISSIS nonché dei Libretti di risparmio, titoli azionali fondi e altri simili strumenti di investimento, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui e/o alle società intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità Sua e/o delle società";

- che, in forza di tale provvedimento, si procedeva al sequestro preventivo per equivalente delle quote pari al 98 % del capitale sociale della OMISSIS e, contestualmente, è stato nominato quale Amministratore Giudiziario delle suddette quote la dott.ssa OMISSIS;

- che, successivamente, in data 15/2/2024, il GIP, rilevato che il valore nominale delle quote sottoposte a sequestro non era idoneo a soddisfare l'esigenza di tutela perseguita con l'applicazione della misura cautelare, ha disposto l'estensione del sequestro all'intero patrimonio aziendale;

- che, sin dall'assunzione dell'incarico, l'Amministratore Giudiziario, si è attivato per ottenere dall'Organo Amministrativo ogni informazione utile a conoscere la condizione della società senza però alcun riscontro;

- che, dal verbale d'assemblea redatto dal Notaio OMISSIS, iscritto nel Registro delle Imprese in data xx/x/2024, si evince la volontà dell'A.U. di voler accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell'insolvenza, ciò nonostante, alla data del x/x/2024, a seguito di una interrogazione presso il Tribunale di Palmi, non è risultata l'iscrizione di alcun ricorso unitario da parte della Società, anzi, al contrario, si è appreso della pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale la cui udienza era fissata per il successivo xx.x.2024;

- che, con p.e.c. del x/x/2024, l'amministratore giudiziario ha chiesto formalmente che l'Amministratore procedesse all'immediata convocazione dell'assemblea per aggiornare i soci in ordine alle decisioni strategiche assunte o da assumere per contrastare a grave crisi aziendale; per consentire agli stessi di conoscere la situazione debitoria complessiva nei confronti dell'Erario e dei dipendenti; per conoscere l'esistenza di eventuali giudizi pendenti e azioni esecutive poste in essere; per verificare il rispetto degli obblighi contributivi, contrattuali e sanitari nei confronti dei dipendenti e, infine, per ottenere informazioni circa il ricorso unitario che la società avrebbe dovuto presentare; tuttavia, detta istanza rimaneva priva di riscontro e, con messaggio del xx/x/2024, veniva reiterata ancora una volta senza alcun esito; - che, al contempo, in ragione della condotta perpetrata dall'A.U., l'Amministratore Giudiziario e Custode della società sequestrata, in data x/x/2024 trasmetteva al GIP di Palmi, una relazione

informativa, descrivendo puntualmente gli sforzi profusi per ottenere notizie e documenti da parte dell'Amministratore, e chiedendo, altresì, l'autorizzazione alla convocazione dell'Assemblea sociale per disporre la revoca per giusta causa;

- che il Gip, con provvedimento del xx/x/2024, ha accolto la suddetta istanza, concedendo l'autorizzazione al compimento di tutte le azioni necessarie a garanzia della società;

- che, pertanto, con raccomandata del x/x/2024, ricevuta dal dott. OMISSIS il successivo x/x/2024, è stata convocata dal socio, ai sensi dell'art. 2479 c.c., l'assemblea OMISSIS per il giorno xx/x/2024 e medesima comunicazione è stata trasmessa al socio di minoranza OMISSIS ed a OMISSIS, titolare di pegno sulle quote del OMISSIS;

- che, nel corso della suddetta assemblea, la dott.ssa OMISSIS, dopo aver elencato e descritto tutte le condotte omissive perpetrate dall'Amministratore Unico, anche alla luce della relazione informativa e del provvedimento del GIP di Palmi, entrambi allegati al verbale di assemblea, ha espresso il proprio voto favorevole alla revoca dell'Organo Amministrativo che l'assemblea ha deliberato in conformità, nominando la stessa dott.ssa OMISSIS quale nuovo Amministratore.

In punto di diritto, la ricorrente ha esposto che il dott. OMISSIS, all'epoca in cui ha rivestito la carica di Amministratore della società, ha manifestato la volontà di accedere ad uno strumento di definizione della crisi e dell'insolvenza, annotando la relativa decisione presso il registro delle imprese, talché, ai sensi dell'art.120 bis CCII, l'Organo Amministrativo non può essere rimosso, salvo che non sussista una giusta causa. Ha dedotto, inoltre, che la condotta tenuta dall'amministratore OMISSIS, di rilievo anche penale, che ha

portato al sequestro preventivo prima delle quote e poi dell'intera azienda, integrerebbe gli estremi della giusta causa di revoca, anche in considerazione del comportamento ostruzionistico assunto nei confronti dell'amministratore giudiziario sottraendosi volutamente ad ogni forma di interlocuzione con la compagine sociale, omettendo di fornire riscontro ad ogni richiesta e di consegnare la documentazione sociale.

Secondo l'assunto della ricorrente, il dott. OMISSIS avrebbe quindi manifestato la volontà di ricorrere agli strumenti del Codice della Crisi, al solo scopo di garantirsi il mantenimento della governance aziendale, strumentalizzando il rimedio previsto dal codice della crisi al fine di assicurare l'intangibilità della propria carica.

Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che, a distanza di nove mesi dall'assemblea del xx/x/2024, non è stato depositato alcun ricorso per l'adozione di strumenti di risoluzione della crisi, nonostante la società fosse già in grave condizione economico – finanziaria, come emerge anche dal bilancio del 2022, e tali allarmi non sono stati colti tanto che la società ha raggiunto una esposizione debitoria nei confronti dell'Erario di circa € 9.666.102,29.

Infine, la ricorrente ha aggiunto che il dott. OMISSIS, nel primo trimestre del 2024, ha deciso arbitrariamente di interrompere l'attività di trasporto svolto dalla OMISSIS e di procedere all'immediato licenziamento di tutta la forza lavoro, rendendo così inoperativa la società.

Dopo un rinvio per verificare l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, si è costituito OMISSIS e, alla successiva udienza del 22 gennaio 2025, è stato disposto un ulteriore rinvio per impegni professionali di uno dei

difensori e per consentire l'esame della memoria difensiva e della documentazione allegata, depositata soltanto il giorno precedente.

Nella propria memoria, il OMISSIS ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse della ricorrente alla ratifica della revoca dell'amministratore essendo pendente procedura di dichiarazione di liquidazione giudiziale della OMISSIS; ha dedotto che la crisi della società è da attribuirsi alla emergenza pandemica da covid 19; ha contestato, nel merito, la sussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratore, eccependo, inoltre, la illegittimità della delibera oggetto di ratifica in quanto non vengono in essa esplicitate le ragioni della giusta causa di revoca. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Così, all'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno discusso il ricorso e il Tribunale ha riservato la decisione.

Anzitutto deve darsi atto che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. x del xx/x/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della OMISSIS nell'ambito del procedimento iscritto al n. xx/2024. Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse ad ottenere la ratifica della delibera di revoca dell'amministratore per giusta causa. La carenza di interesse si evince dal tenore letterale della norma di cui è chiesta l'applicazione, secondo cui *“Dalla iscrizione della decisione [di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, n.d.r.] nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata*

del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”.

Si osserva preliminarmente che l'articolo 120-bis CCII, introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e recentemente modificato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha previsto una significativa modifica nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, nel senso che non solo individua l'organo investito della competenza decisionale in merito all'accesso della società ad una procedura di regolazione della crisi e al tipo di strumento da impiegarsi ed alle modalità di superamento della crisi ma, al fine di garantire la tempestiva risoluzione della crisi, contiene delle disposizioni atte a superare eventuali comportamenti ostruzionistici dei soci. Difatti, l'art. 120 bis CCII accentra le competenze decisionali per la risoluzione della crisi in capo all'organo amministrativo, tant'è vero che il secondo comma assegna agli amministratori competenze decisorie che, nel regime di diritto comune, sono rimesse all'apprezzamento necessario dell'assemblea straordinaria. Sempre nell'ottica di superare eventuali resistenze da parte dei soci, i quali potrebbero comunque impedire la ristrutturazione avviata dagli amministratori, laddove sia indispensabile procedere ad operazioni di riorganizzazione della società che devono necessariamente essere decise dai soci, la norma assegna agli amministratori il potere di definire in autonomia i contenuti del piano e della proposta (sia nel concordato che negli ADR), nonché di includervi anche operazioni (come le operazioni straordinarie; l'aumento di capitale) che determinano una modificazione dello statuto e che normalmente richiedono, dunque, l'approvazione dell'assemblea straordinaria. In questa cornice normativa ben si comprende la disposizione secondo cui gli amministratori, in pendenza di una

domanda d'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, possano essere revocati solo per giusta causa, con l'ulteriore precisazione che “*non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge*” e tale tutela viene rafforzata dalla previsione che “*la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.*”.

L'accertamento che il tribunale deve condurre in ordine alla ricorrenza della giusta causa di revoca opera quindi come condizione di efficacia della estinzione del rapporto che lega l'amministratore alla società e si pone come disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal mandato irrevocabile di cui all'art. 1723 e ss. c.c.

Se quindi la *ratio legis* è quella di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell'impresa in capo alla governance, si comprende che tale *deminutio* dei poteri dell'assemblea dei soci ha ragion d'essere esclusivamente nell'arco temporale che va “*dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione*”.

Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l'equilibrio interno tra l'organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell'ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.

Sull'intento perseguito dalla norma la dottrina più attenta si è espressa nel senso che “*l'interesse protetto dalle due norme è quello di assicurare un regolare funzionamento della società, nonché, nel contesto della crisi, di*

assicurare che l'attività gestoria, collegata all'accesso agli strumenti per la sua definizione, resti indipendente rispetto agli interessi dei soci e finalizzata alla tutela dei creditori" e ciò in aderenza con il Considerando 96 della Direttiva UE Insolvency 2019/1023, secondo cui *"l'efficacia del processo di adozione e di attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromesso dalle norme di diritto societario"* e come previsto dall'art. 12 della Direttiva UE Insolvency, secondo cui *"gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o di ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione"*.

Così sinteticamente tratteggiata la *ratio* della norma, sebbene il quarto comma dell'art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell'organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.

Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell'impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale, come nel caso di specie. Né può ritenersi il permanere in capo all'amministratore nominato con la delibera di revoca del precedente di un interesse ad una pronuncia dichiarativa della sussistenza della giusta causa per due ordini di ragioni: a) in quanto, con la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza

della nomina del liquidatore giudiziale e ciò comporta, inoltre, la perdita in capo all'amministratore della legittimazione attiva; b) poiché l'eventuale assenza della giusta causa, così come rappresentata nella delibera di revoca, potrebbe essere fatta valere - in sede di cognizione ordinaria - ai fini risarcitori ma solamente dall'interessato, quindi dall'amministratore ingiustamente revocato, ma non dall'amministratore nominato in sostituzione con la delibera di revoca.

Per quanto esposto, si dichiara l'improcedibilità del presente procedimento per sopravvenuta carenza d'interesse in capo alla ricorrente in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della OMISSIS con sentenza n. x/2025 del Tribunale di Palmi, successiva al deposito del ricorso ex art. 120 bis CCII. La declaratoria di improcedibilità sopravvenuta rende ultroneo l'esame delle censure mosse dalle parti.

L'esito del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità del presente procedimento per sopravvenuta carenza d'interesse;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025

Revoca degli amministratori *ex art. 120bis*, comma 4, CCII.

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il limite al potere decisionale dell’assemblea. – 3. La “stabilità rafforzata” dell’organo amministrativo e “giusta causa” di revoca nel contesto della crisi. - 4. Il dovere di informazione.

1. La vicenda processuale.

La vicenda che ha dato luogo alla decisione in commento trae origine dalla gestione di una società a responsabilità limitata caratterizzata da una marcata concentrazione proprietaria, con una partecipazione pari al 98% del capitale detenuta dal socio investito altresì della carica di amministratore unico. In un distinto procedimento penale veniva disposta, dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., una misura cautelare che, per quanto qui rileva unicamente in funzione ricostruttiva, incideva sulla partecipazione di controllo e, in seguito, sull’intero compendio aziendale, con nomina di un amministratore giudiziario.

A seguito dell’adozione della misura penale, l’amministratore unico depositava e faceva iscrivere nel registro delle imprese un verbale assembleare dal quale risultava la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi previsto dal CCII. Tale determinazione, tuttavia, non era seguita dall’avvio effettivo del percorso di risanamento, né da interlocuzioni informative con l’amministratore giudiziario, il quale, con reiterate richieste formalizzate, sollecitava la convocazione dell’assemblea per acquisire dati essenziali sulla situazione economico-finanziaria e sulle iniziative di regolazione della crisi concretamente programmate.

Nel perdurare dell’inerzia dell’organo gestorio e nel contestuale aggravamento della situazione aziendale – culminato nella sospensione dell’attività e nella cessazione dei rapporti di lavoro con l’intera forza occupazionale – l’amministratore giudiziario chiedeva e otteneva dal GIP l’autorizzazione a convocare l’assemblea dei soci avente ad oggetto la revoca per giusta causa dell’amministratore unico. L’assemblea, ritualmente convocata in data 6 agosto 2024, deliberava la revoca e, contestualmente, nominava quale nuovo amministratore della società il medesimo amministratore giudiziario. La deliberazione veniva quindi sottoposta al vaglio del Tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 120-bis, comma 4, CCII, al fine di ottenerne la ratifica e/o l’approvazione.

Tuttavia, nel corso del procedimento emergeva la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società, dichiarata con sentenza del 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Palmi, all'esito dell'udienza camerale celebrata nel settembre 2024.

Il giudice adito in sede di art 120 bis, comma 4, CCII, dichiarava pertanto l'improcedibilità dell'istanza per sopravvenuta carenza d'interesse, con conseguente assorbimento di ogni valutazione nel merito circa la legittimità della revoca.

La decisione in commento si inserisce nel quadro applicativo dell'art. 120 bis del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi CCII)¹ e assume particolare rilievo poiché, a fronte di un intenso dibattito dottrinale², costituisce ad oggi una delle poche pronunce intervenute sul tema³.

Sebbene il provvedimento si concluda con una formula di rito, esso riveste comunque significativo interesse, in quanto offre un utile punto di osservazione per riflettere sulla nozione di "giusta causa" di revoca nel contesto della crisi d'impresa. A tal fine, prodromica è l'individuazione della portata e della funzione dell'art 120 bis CCII in ragione del depotenziamento che detta norma determina sul piano della posizione dei soci.

2. Il limite al potere decisionale dell'assemblea.

L'art. 120 bis, CCII, rappresenta una delle novità più rilevanti ed indagate del c.d. "diritto societario della crisi"⁴, in quanto introduce significative deroghe alla disciplina delle società

¹ Introdotto dall'art 25 del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della cd. *Direttiva Insolvency*, e integrato, da ultimo, dal d.lgs. 136/2024. Detto intervento normativo ha introdotto la nuova sezione VI-*bis*, della parte I, titolo IV, capo III (nello specifico, gli articoli dal 120-*bis* al 120-*quinqüies*), rubricata "strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza".

² Tra i molti, e senza alcuna pretesa di esaustività, si leggano: O. CAGNASSO, *L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società: la posizione degli amministratori*, in *Diritto della Crisi*, 1 febbraio 2023; L. PANZANI, E. LA MARCA, *Impresa vs. soci nella regolazione della crisi. Osservazioni preliminari su alcune principali novità introdotte con l'attuazione della Direttiva Insolvency*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 8/2022; G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sull'art 120 bis, comma 4, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa*, in *Dir. Fall.* 1/2025; S. AMBROSINI, *Il sacrificio dei soci sull'altare della ristrutturazione: definitivo tramonto della shareholder primacy*, in *Dir. Fall.* 3-4/2025; F. GRIECO, *Il ruolo degli amministratori nella gestione della crisi ex art 120 bis CCII*, in *Dir. Fall.* 1/2025; G. D. MOSCO, S. LOPREIATO, *Gli amministratori, il tribunale e il convitato di pietra negli artt. 120 bis e 120 quinqüies del codice della crisi*, in *AGE*, 1-2/2023; M.S. SPOLIDORO, *I soci dopo l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi*, in *Riv. Soc.*, 5-6/2022; R. BROGI, *I soci e gli strumenti di regolazione della crisi*, in *Il Fall.*, 10/2022.

³ Trib. di L'Aquila, Sez. Impr., 18 aprile 2023; Trib. Ancona, Sez. Impr., 23 luglio 2025.

⁴ Espressione utilizzata da S. AMBROSINI, *Il sacrificio dei soci sull'altare della ristrutturazione: definitivo tramonto della shareholder's primacy*, *op.cit.*, p. 500. L'A. sostiene, infatti che, "proprio per effetto delle norme in parola pare ormai alquanto disagevole negare che il codice racchiuda e declini un vero e proprio diritto societario della crisi, inteso come autonomo e organico

con riguardo, in particolare, al riparto di competenze tra organo gestorio e soci⁵. La disposizione, infatti, nel prevedere che “l’accesso a uno strumento di regolazione delle crisi e dell’insolvenza (...) è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano”, sembra segnare una netta cesura rispetto alle disposizioni della previgente legge fallimentare, nella quale, specie in presenza di operazioni sul capitale e modifiche statutarie, la volontà dei soci manteneva un ruolo centrale nelle scelte attinenti alla gestione della crisi⁶. Nel nuovo impianto del CCII, invece, l’assemblea non è più la sede in cui si decide se e in quali termini affrontare la crisi: la competenza è attribuita in via esclusiva⁷ ed inderogabile⁸ all’organo amministrativo – e, se del caso, ai liquidatori⁹ – sia con riferimento all’*an* dell’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, sia con riferimento al *quomodo* della proposta e del piano¹⁰, senza possibilità che detta competenza possa essere limitata o condizionata da previsioni statutarie o da delibere assembleari adottate *ad hoc*¹¹

statuto giuridico delle società in crisi o insolventi, connotato da profonde differenze rispetto alla normativa societaria di diritto comune e destinato a trovare applicazione – e a prevalere su disposizioni generali di segno contrario – appunto quando queste versino in stato di crisi o di insolvenza.”

⁵ G.D. MOSCO, S. LOPREIATO, *Gli amministratori, il tribunale e il convitato di pietra negli artt. 120 bis e 120 quinquies del codice della crisi*, op. cit., p.187 ss.

⁶ O. CAGNASSO, G. POLICARO, *Concordato preventivo in continuità diretta e tecniche previsionali*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 3/2024, p. 378.

⁷ Cfr. G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sull’art 120 bis, comma 4, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa*, op.cit., p.28. Secondo l’A., “nel nuovo contesto del CCII, non si assiste solo ad un arretramento della posizione dei soci, ma all’affermazione di una regola generale (perché richiamata per tutte le società) di una competenza attribuita esclusivamente agli amministratori (...)”.

⁸ Cfr. G. BEZZI, *Riflessi sull’attività notarile nel novellato art. 120 bis. CCII*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 11 giugno 2025, p. 11. Secondo il quale: “Attesa la (...) competenza “esclusiva”, deve considerarsi nulla una clausola statutaria che attribuisca ai soci – in luogo dell’organo amministrativo o dei liquidatori -la competenza a decidere in merito all’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi”.

⁹ Invero, ancor prima del correttivo 2024, parte della dottrina riteneva applicabile l’art. 120 bis CCII anche ai liquidatori, nell’ipotesi in cui la società versasse in stato di liquidazione volontaria. Cfr., a tal proposito, O. CAGNASSO, G.M. MICELI, C.F. GIULIANI, *L’accesso delle società al concordato preventivo*, in *Le Società*, 2023; S. D’ORSI, *La revoca degli amministratori negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*, in *Dir. Fall.*, 1/2025;

¹⁰ Va, peraltro, ricordato come il progressivo ridimensionamento della posizione dei soci non origini nel CCII, rappresentando piuttosto l’esito di un percorso evolutivo già avviato nella disciplina previgente. Nell’impianto originario della legge fallimentare, infatti, l’approvazione della proposta e delle condizioni del concordato fallimentare e preventivo era rimessa, a seconda del tipo societario, ai soci ovvero all’assemblea straordinaria, ferma restando la possibilità, di delegare tali poteri agli amministratori ex art 152, comma 2, legge fall. La riforma del 2006 ha inciso su tale assetto, modificandolo in parte: salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto per le società di capitali e per le cooperative la proposta e le condizioni del concordato venivano deliberate dagli amministratori, mentre per le società di persone continuava a richiedersi l’approvazione dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale

¹¹ S. AMBROSINI, *Amministratori e soci di società di capitali in crisi: Una sintesi delle questioni intorno all’art.120 bis CCII*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 3/2025, p. 67.

In particolare, gli amministratori possono prevedere - in deroga al dettato normativo dell'art. 2365 c.c. - modifiche statutarie anche significative, quali aumenti e riduzioni di capitale e altre modifiche incidenti sui diritti di partecipazione dei soci; possono altresì programmare operazioni straordinarie funzionali alla risoluzione della crisi, quali fusioni, scissioni e trasformazioni¹². Ne discende una limitazione delle prerogative assembleari, con conseguente riduzione dell'intervento dei soci nelle scelte di risanamento, ferma restando la garanzia del diritto a un'informazione corretta e tempestiva ai sensi dell'art. 120-bis, comma 3, CCII, nonché la residua esperibilità di strumenti di reazione, quali la presentazione di proposte concorrenti (art. 120-bis, comma 5, CCII) e l'opposizione all'omologazione del Tribunale da parte del socio.¹³

La scelta si giustifica in nome della rapidità e dell'efficienza della governance nel frangente della crisi¹⁴, muovendo da un duplice presupposto: da un lato, non appare opportuno che i soci concorrano all'adozione di decisioni potenzialmente pregiudizievoli per il ceto creditorio¹⁵; dall'altro, si valorizza l'assunto secondo cui l'organo amministrativo, in ragione delle competenze tecniche e del correlato regime di responsabilità¹⁶, risulti maggiormente qualificato a reagire tempestivamente allo stato di crisi¹⁷

La *ratio* suesposta risulta ancora più evidente nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Catanzaro, ove la concentrazione del 98% delle azioni nelle mani di un unico socio accresce, in concreto, la probabilità che le prerogative partecipative possano essere esercitate in chiave opportunistica, ovvero secondo logiche non propriamente allineate all'interesse prioritario dei creditori e alla tempestiva attuazione del percorso di risanamento. In simili assetti proprietari, infatti, il *moral hazard* si intensifica proprio perché l'elevato potere di influenza del socio può tradursi in iniziative o resistenze idonee a ostacolare scelte gestorie funzionali al risanamento. Essa si colloca, inoltre, in linea con il dettato dell'art 2086 del c.c. che impone agli amministratori di “*attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti*

¹² Art. 120 bis, comma 2, CCII.

¹³ G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sulla giusta causa di revoca dell'amministratore o del liquidatore ai sensi dell'art 120 bis, comma 4, CCII, e sopravvenuta sentenza di liquidazione giudiziale della società*, in *Dir Fall.*, 1/2025, p. 29; C. VASTA, *I rapporti tra gli amministratori e l'assemblea dei soci nella nuova disciplina del CCII*, in *Giur. Comm.*, 5/2024, p. 1015.

¹⁴ S. LEUZZI, *L'impatto sistematico dell'art 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l'accesso allo strumento*, in *Diritto della Crisi*, 16 aprile 2025, p.2

¹⁵ L. PANZANI, E. LA MARCA, *Impresa vs. soci nella regolazione della crisi. Osservazioni preliminari su alcune principali novità introdotte con l'attuazione della Direttiva Insolvency*, *op.cit.*, p. 1473

¹⁶ C. VASTA, *I rapporti tra gli amministratori e l'assemblea dei soci nella nuova disciplina del CCII*, *op.cit.*, p. 1012

¹⁷ G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sull'art 120 bis, comma 4, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa*, *op.cit.*, p.28

dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale¹⁸. Tuttavia, la rapidità non deve essere vista come un valore “in sé”, bensì come strumentale alla preservazione dell'impresa nell'interesse prioritario dei creditori. Ne consegue che la competenza esclusiva degli amministratori deve essere interpretata come potere-dovere funzionalizzato alla soluzione della crisi. Se, come nel caso in esame, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi si esaurisce in una decisione meramente formalizzata e non è seguito da condotte tese al risanamento, la deroga alle norme generali circa la neutralità organizzativa¹⁹ perde il proprio fondamento giustificativo.

3. La “stabilità rafforzata” dell'organo amministrativo e “giusta causa” di revoca nel contesto della crisi.

Nel peculiare assetto delineato dall'art. 120 bis CCII, il comma 4 riveste un rilievo dirimente poiché incide su uno dei principi del diritto societario comune - vale a dire la revocabilità *ad nutum* degli amministratori ex art. 2383 c.c. - al fine di sottrarre l'iniziativa di risanamento a ingerenze assembleari potenzialmente suscettibili di assumere valenza ostruzionistica. La disposizione stabilisce, infatti, che, “dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all'omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa” e che “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”, aggiungendo che “non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso (...) in presenza delle condizioni di legge”. Ne discende un meccanismo di stabilizzazione della carica di amministratore, nell'arco temporale considerato dalla norma, “assimilabile”²⁰ alla disciplina dettata in tema di revoca dei sindaci di società per azioni, ex

¹⁸ La relazione illustrativa al decreto correttivo del 2022, consultabile al seguente link:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN394530#rel, chiarisce a tal proposito che “l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile.”

¹⁹ S. LEUZZI, *Ibidem.*; S. D'ORSI, *La revoca degli amministratori negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, *op.cit.*, p. 40; R. BROGI, *I soci e gli strumenti di regolazione della crisi*, *op.cit.*, p. 1291.

²⁰ G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sull'art 120 bis, comma 4, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa*, *op.cit.*, p.32 “(...) entrambe le ipotesi di revoca non solo presuppongono una giusta causa, tale da essere specificamente indicata nella relativa delibera assembleare, ma soprattutto entrambe dispongono che la revoca è priva di efficacia se non viene accertata dal tribunale, con conseguente definitività del relativo provvedimento camerale.”

art. 2400, comma 2, c.c.²¹, nel quale l'avvicendamento dell'organo gestorio non è rimesso alla sola determinazione della maggioranza, ma è subordinato a un vaglio esterno - affidato al "tribunale delle imprese competente" - sulla ricorrenza del presupposto legittimante ("giusta causa").

La *ratio* della previsione trova fondamento nella Direttiva 2019/1023/UE (cd. Direttiva *Insolvency*). In particolare, l'art. 12 impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire condotte dei detentori di strumenti di capitale²² atte a "impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione"²³; e il Considerando 96 chiarisce, in termini consequenziali, che l'effettività del processo non deve essere compromessa dalle regole societarie laddove esse, in concreto, si traducano in un ostacolo alla realizzazione del piano di risanamento²⁴. La finalità è, dunque, quella di evitare che l'esercizio delle prerogative partecipative impedisca la realizzazione "di un progetto di ristrutturazione dell'impresa idoneo – in tesi – a tutelare gli interessi dei creditori (e di altri stakeholder) in misura maggiore a quanto accadrebbe in caso di liquidazione giudiziale"²⁵.

In tale quadro, la nozione di "giusta causa" richiamata dal comma 4 sembra discostarsi dalla corrispondente figura civilistica. Se, nel regime ordinario, la facoltà di revoca degli amministratori ha carattere ampio – spettante all'assemblea in qualunque momento, senza

²¹ G. FERRI JR., *Revoca degli amministratori e domanda di ammissione al concordato preventivo*, in *RDS*, 4/2025, p. 771, norma "introdotta, come si legge nella Relazione al Re (n. 983), a garanzia dell'indipendenza della funzione sindacale, non anche dei soli interessi di chi attualmente ricopre la carica"; S. AMBROSINI, *Il sacrificio dei soci sull'altare della ristrutturazione: definitivo tramonto della shareholder's primacy*, *op.cit.*, p. 499;

²² Definiti ai sensi dell'art. 2, n.3, della Direttiva 2019/1023/UE, come "una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore".

²³ Art. 12 Direttiva 2019/1023/UE (cd. Direttiva *Insolvency*).

²⁴ Così si legge al Considerando 96 della Direttiva 2019/1023/UE: "L'efficacia del processo di adozione e attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromessa dalle norme del diritto societario. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) riguardanti l'obbligo di convocare l'assemblea e di offrire in prelazione le azioni agli azionisti, nella misura e per il periodo necessari a garantire che questi non vanifichino gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti di cui a tale direttiva. Per gli Stati membri potrebbe essere necessario, ad esempio, predisporre deroghe all'obbligo di convocare l'assemblea degli azionisti o ai termini normalmente previsti, nel caso in cui sia necessario un intervento urgente da parte della dirigenza per salvaguardare gli attivi della società, chiedendo ad esempio la sospensione delle azioni esecutive individuali, e qualora vi sia una perdita grave e improvvisa del capitale sottoscritto e sussista la probabilità di insolvenza. Potrebbero essere necessarie anche deroghe al diritto societario qualora il piano di ristrutturazione preveda anche l'emissione di nuove azioni che potrebbero essere offerte in via prioritaria ai creditori come conversione del debito in capitale, o la riduzione dell'importo del capitale sottoscritto in caso di trasferimento di parti di impresa. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, nella misura in cui gli Stati membri ritengono tali deroghe necessarie per l'istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva. (...) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di discrezionalità nel valutare quali deroghe sono necessarie nel contesto del diritto societario nazionale al fine di attuare efficacemente la presente direttiva (...)."

²⁵ S. AMBROSINI, *Il sacrificio dei soci sull'altare della ristrutturazione: definitivo tramonto della shareholder primacy*, *op.cit.*, p.501

che la derivazione della nomina dall'atto costitutivo ne limiti la revocabilità²⁶ – e l'eventuale assenza di giusta causa incide prevalentemente sul piano risarcitorio a tutela dell'amministratore rimosso dalla carica, nel contesto della regolazione della crisi essa opera invece come una vera e propria “*condizione di efficacia della estinzione del rapporto che lega l'amministratore alla società*”²⁷, poiché la revoca resta priva di effetti sino all'approvazione giudiziale. Si configura, in tal modo, una “*stabilità rafforzata*” dell'incarico²⁸ funzionale a preservare l'autonomia dell'organo gestorio rispetto al gruppo che lo ha nominato, proprio nella fase in cui l'assetto degli interessi si riconfigura e si orienta, in via prioritaria, alla tutela del ceto creditorio, in conformità a quanto previsto dall'art 4, comma 2, lett. c) CCII, che individua tra i doveri del debitore quello di “*gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori*”²⁹. In tale prospettiva si colloca, del resto, anche il ragionamento logico-giuridico del Tribunale nella decisione in commento, laddove richiama l'esigenza di garantire “*il regolare funzionamento della società*” e, segnatamente nel contesto della crisi, di assicurare che l'attività gestoria “*resti indipendente rispetto agli interessi dei soci e finalizzata alla tutela dei creditori*”³⁰.

Da tutto ciò si può dedurre che si è realizzato un processo di “*oggettivizzazione*”³¹ del concetto di giusta causa, intendendosi con detta espressione che il relativo accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi e verificabili, e non può esaurirsi nella mera constatazione di una frattura del rapporto fiduciario tra soci e organo gestorio. Coerentemente, la giusta causa non può risiedere nel mero dissenso dei soci rispetto alla scelta dello strumento di risanamento o al contenuto del piano, ambiti che il comma 1 dell'art 120 bis CCII, attribuisce in via esclusiva agli amministratori; né può identificarsi con la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che la norma esclude espressamente dal novero delle ipotesi rilevanti. La giusta causa dovrebbe piuttosto, rinvenirsi non nella scelta concorsuale

²⁶ E. RIMINI, *Osservazioni in tema di revoca per giusta causa degli amministratori di società di capitali*, in *Giur. Comm.*, 4/2022, p. 535 ss.

²⁷ Trib. Catanzaro, Sez. impr., 26 marzo 2025, in *Diritto della crisi*.

²⁸ G. FERRI JR., *Revoca degli amministratori e domanda di ammissione al concordato preventivo*, in *op. cit.*, p.770

²⁹ S. AMBROSINI, *Amministratori e soci di società di capitali in crisi: Una sintesi delle questioni intorno all'art.120 bis CCII*, *op.cit.*, p. 68 “(...) risulta definitivamente sancito il tramonto, in materia di crisi dell'impresa societaria, della c.d. shareholder's primacy, anche perché con il manifestarsi della crisi i doveri degli amministratori sono rivolti, più ancora che ai soci, ai creditori e agli stakeholders.”

³⁰ Trib. Catanzaro, Sez. impr., 26 marzo 2025, *cit.*

³¹ S. LEUZZI, *L'impatto sistematico dell'art 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l'accesso allo strumento*, *op.cit.*, p.16

in sé³², ma in inadempimenti di particolare gravità, imputabili all'organo gestorio, tali da incidere negativamente sulle prospettive di risanamento della società. Preme ricordare che, il controllo del Tribunale, seppur intrinseco³³, non può trasformarsi in un sindacato sul merito delle scelte gestorie, che restano in linea di principio coperte dalla *business judgement rule* e, dunque, non valutabili *ex post* sotto il profilo della convenienza, dell'opportunità o della pretesa erroneità³⁴; la norma stessa, del resto, chiarisce che la scelta di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi non integra giusta causa. Ne consegue che il sindacato giudiziale, anche nel periodo compreso tra "iscrizione" e "omologazione", debba collocarsi sul terreno della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e dalla coerenza dell'azione gestoria rispetto il percorso intrapreso³⁵. In altri termini, il giudice è chiamato a verificare se l'amministratore abbia dato seguito alla decisione assunta, se abbia operato nel rispetto delle norme di legge e degli obblighi organizzativi imposti dalla disciplina della crisi e se abbia mantenuto un comportamento complessivamente conforme alla funzione del potere-dovere conferitogli³⁶.

4. Il dovere di informazione.

Particolare rilievo assume, ai fini dell'individuazione della giusta causa, la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo informativo previsto dal comma 3 dell'art 120 bis CCII. In

³² Profilo che rientra nell'alveo delle scelte gestionali riservate agli amministratori, salvo l'ipotesi in cui le determinazioni circa lo strumento adottato non appaiono palesemente irragionevoli e irrazionali. Diversamente, l'irrevocabilità (ex art 120 bis, comma 4, CCII) finirebbe per essere interpretata come una vera e propria immunità in favore dell'organo gestorio, esonerandolo di fatto da ogni scrutinio di correttezza e diligenza nell'esercizio delle sue funzioni.

³³ Cfr. R. BROGI, *I soci e gli strumenti di regolazione della crisi*, op.cit., p. 1292; S. AMBROSINI, *Il sacrificio dei soci sull'altare della ristrutturazione: definitivo tramonto della shareholder's primacy*, op.cit., p. 512, i quali osservano che il controllo demandato al tribunale non si esaurisce in una verifica meramente estrinseca, ma sia funzionale a una valutazione nel merito della deliberazione assunta. *Contra*: E. RIMINI, *Osservazioni in tema di revoca per giusta causa degli amministratori di società di capitali*, op.cit., p. 335.

³⁴ G. D'ATTORRE, *Scelta dello strumento di gestione della crisi e business judgement rule*, in *AGE*, 1-2/2023, p.164. Secondo P.A. "L'applicabilità della *business judgement rule* determinerebbe l'insindacabilità nel merito della decisione assunta dagli amministratori, di cui non si potrebbe valutare *ex post* la convenienza, l'opportunità o l'erroneità, salvo che si tratti di scelte compiute in assenza di istruttoria, in conflitto d'interessi o che appaiono palesemente avventate, irragionevoli ed irrazionali." Nello stesso senso, S. FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. Soc.*, 2019, p.991 "La *Business Judgement Rule* ha modo di esplicitarsi in tutto l'arco della crisi d'impresa, genericamente intesa, ferma la sindacabilità della correttezza del processo decisionale"; S. LEUZZI, *L'impatto sistematico dell'art 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l'accesso allo strumento*, op.cit., p.13.

³⁵ G. MEO, "Business Judgement Rule" e crisi, in *Riv. Soc.*, 4/2024, p. 576.

³⁶ S. FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Op.cit.*; S. LEUZZI, *L'impatto sistematico dell'art 120 bis CCII e la revoca degli amministratori dopo l'accesso allo strumento*, op.cit., p.15.

un sistema che concentra sull'organo gestorio la decisione sull'accesso e sul contenuto dello strumento di regolazione della crisi, il dovere di informare la compagine sociale dell'avvenuta determinazione assunta e di riferire periodicamente sull'andamento della procedura si configura quale mezzo finalizzato a riequilibrare la posizione dei soci nell'ambito della crisi. È proprio in ragione di tale funzione, che si avverte l'esigenza di delimitare l'ambito temporale e di verificare se l'obbligo informativo richieda un coinvolgimento dei soci già nella fase che precede l'iscrizione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, oppure se, coerentemente con l'impianto normativo, sia destinato a operare soltanto successivamente, ossia a decisione assunta e iscritta nel registro delle imprese. Si tratta di un tema che meriterebbe ulteriori riflessioni che non possono trovare adeguato spazio in questa sede; tuttavia, la ratio della disposizione induce a privilegiare la seconda lettura, poiché, diversamente, la convocazione assembleare finirebbe per attribuire ai soci un ruolo nella formazione della volontà degli amministratori³⁷, con l'effetto di attenuare, se non addirittura snaturare, la scelta legislativa di concentrare in via esclusiva sull'organo gestorio tanto la decisione di accesso quanto la definizione del contenuto del piano di risanamento³⁸.

Su tali premesse, l'obbligo d'informazione gravante sugli amministratori va inteso come conseguente alla iscrizione della decisione nel registro delle imprese. Ne deriva che la sua violazione non sembra esaurirsi in una mera irregolarità endosocietaria, bensì rileva quale indice dell'adempimento diligente del potere-dovere gestorio nel periodo protetto³⁹. Del resto, proprio perché ai soci è sottratto l'*an* e il *quomodo* dell'accesso, l'informazione costituisce la condizione minima affinché essi possano esercitare le residue forme di reazione previste dalla disciplina, quali la presentazione di proposte concorrenti (ex art. 120 bis, comma 5) e l'opposizione all'omologazione del Tribunale (ex art. 120 quater, comma 3).

In tale prospettiva sembra collocarsi la vicenda posta all'attenzione del Tribunale di Catanzaro. L'amministratore unico, pur avendo formalizzato la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, ometteva di darvi seguito mediante il deposito della domanda e, soprattutto, non forniva riscontro alle reiterate istanze dell'amministratore giudiziario volte ad acquisire informazioni essenziali sulla situazione debitoria, con particolare

³⁷ F. VIOLA, *Sul problematico coinvolgimento dei soci nella decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, in *ODC*, 3/2023, p. 989

³⁸ In senso opposto, *Ibidem*.

³⁹ M.S. SPOLIDORO, *I soci dopo l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi*, *op.cit.*, p.1257

riguardo all'esposizione tributaria. Una simile combinazione di inerzia e "ostruzionismo informativo" finisce per incidere direttamente sui parametri di diligenza e coerenza richiesti dalla natura dell'incarico non solo perché frustra la funzione stessa dell'accesso allo strumento, riducendolo ad un dato meramente formale e dilatorio, ma anche perché impedisce alla compagine sociale di attivare le forme di tutela residuale previste dal legislatore. Nel contesto della crisi, la "stabilità rafforzata" dell'incarico, seppur finalizzata a impedire revoche strumentali, non può essere letta come un'area di impunità e irresponsabilità⁴⁰. Essa presuppone, al contrario, che l'organo gestorio eserciti con diligenza professionale gli ampi poteri conferiti nel periodo protetto e adempia agli obblighi informativi, che costituiscono parte integrante della corretta gestione della crisi.

Resta, tuttavia, una perplessità che merita di essere segnalata in chiusura poiché solleva un interrogativo di coerenza sistematica. Ci si chiede, infatti, se sia davvero coerente con la ratio di stabilizzazione sottesa all'art. 120 bis CCII ritenere che, una volta intervenuta l'omologazione del Tribunale, torni a trovare applicazione il regime ordinario di revoca di cui all'art. 2383 c.c., come parrebbe suggerire il dato letterale. Una simile conclusione desta qualche dubbio, ove si consideri che il "ritorno" alla disciplina comune si collocherebbe proprio nella fase esecutiva del piano, vale a dire nel frangente in cui, forse più che in altri, la stabilità dell'organo gestorio appare ancora necessaria per garantire la concreta attuazione delle misure di risanamento.

⁴⁰ G. FERRI JR., *Revoca degli amministratori e domanda di ammissione al concordato preventivo*, in *op. cit.*, p.772.